



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2022000636 del 01/04/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Tutela delle acque dall'inquinamento Impianti privati - AUA**

Responsabile: **Antonella Gentile**

RUP/Istruttore: **Marco Caferro**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla Determinazione Dirigenziale RG n. 17002395 del 05/12/2017. Ditta Fibaco srl - Località C.da Cocchiato- Comune di Mongrassano (CS). Attività: Impianto distributore carburanti - Cod. univ. Suap: 75. Provvedimento di DIFFIDA ALLO SCARICO in assenza del rispetto delle prescrizioni. D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n. 10/97.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

CHE, il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*, ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori *"...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)"*;

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Avuto riguardo che:

ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi.

Considerato che:

CHE, con Determina Dirigenziale RG n. 17002395 del 05/12/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, riferita al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013, relativamente allo scarico delle acque reflue meteorico - industriali derivanti dal piazzale a servizio dell'impianto della Ditta Fibaco srl - Località C.da Cocchiato del Comune di Mongrassano (CS), individuando come titolare della medesima autorizzazione, il Sig Batilde Andrea, nato a San Marco Argentano (CS) il 22/05/1982, in qualità di legale rappresentante della Ditta succitata;

CHE, le prescrizioni autorizzatorie, al punto 5) della Determinazione Dirigenziale di cui al periodo precedente imponevano, al titolare dello scarico di *" eseguire, dopo il periodo di messa a regime dell'impianto attestato dall'esito favorevole delle analisi chimico-fisico-batterologiche effettuate dall'ARPACal per come previsto al punto 3), n° 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) negli anni successivi per tutta la durata dell'AUA, purché lo scarico sia conforme (se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo, devono essere prelevati dodici campioni) di cui n.1 controllo annuo per tutto il periodo di validità dell'AUA effettuato dall'ARPACal, che accerti i limiti indicati nella Tab. 3 dell'All.5 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii."*;

CHE, in data 09/02/2022, con nota di prot. n. 220003935, Questo Settore ha richiesto alla Ditta, mezzo pec, le analisi effettuate da ARPACal, nonché la copia della richiesta inoltrata alla medesima Agenzia, riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, nonché, per le medesime annualità, le analisi effettuate in regime di autocontrollo, così come previsto nelle prescrizioni sopra riportate, comunicando l'avvio del procedimento in ordine all'adozione del provvedimento di diffida, ai sensi

dell'art. 7 della Legge 241/090 e ss. mm. ed ii.-

CHE, a tutt'oggi, la Ditta ha riscontrato solo parzialmente quanto richiesto da Questo Settore dell'Ente, inviando le analisi effettuate in regime di autocontrollo.

Pertanto:

avuto riguardo che la Determina Dirigenziale RG n. 17002395 del 05/12/2017, prevedeva l'adozione di "... *ogni atto amministrativo in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione...*";

Per quanto sopra:

verificata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamato, sussistono i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento di diffida, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera a) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto, il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n. 26 del 31/10/2019;

Visto, il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n. 3 del 08/02/2021;

Vista, la Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 30/09/2021;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni.

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, di diffidare la Ditta Fibaco srl, ubicata in Località C.da Cocchiato del Comune di Mongrassano (CS), nella persona il Sig Batilde Andrea, nato a San Marco Argentano il 22/05/1982, in qualità di legale rappresentante della Ditta succitata, allo scarico nel canale del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali delle acque reflue meteorico-industriali provenienti dal piazzale a servizio dell'attività di che trattasi, in assenza del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie;
- di assegnare, i sensi dell'art. 130 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii., al Titolare del provvedimento di AUA richiamato in premessa, il termine di **30 (trenta) giorni**, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per inoltrare a questo Settore le analisi effettuate da ARPACal, così come previsto dalle prescrizioni autorizzatorie riportate nel

provvedimento RG n. 17002395 del 05/12/2017. Decorso inutilmente i termini di cui sopra, saranno adottati i successivi e conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo – 87100 Cosenza.

La presente Determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Mongrassano che, assicurato l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Mongrassano (CS) per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 01/04/2022

**Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.